

CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA (di seguito anche "l'Università"), codice fiscale e partita iva 00754150100, con sede legale in Genova, Via Balbi 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2024

E

ENTE PARCO ANTOLA, con sede legale-amministrativa in Bussalla (GE), Piazza Malerba 8, e sede scientifica in Torriglia (GE), via N.S. della Provvidenza 3, pec: parcoantola@pec.it partita iva 01604390995, rappresentata dal Presidente Dott. Giulio Oliveri, autorizzato alla stipula della presente convenzione quadro con delibera del Consiglio del 12.12.2024

qui di seguito denominate singolarmente anche "Parte" e congiuntamente anche "Parti".

PREMESSO CHE

a) In data 11 maggio 2010 è stato stipulato il protocollo d'intesa tra Regione Liguria, Provincia di Genova, Ente Parco Antola, Comune di Fascia, Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università degli Studi di Genova, Ufficio Scolastico regionale per la Liguria del MIUR, Istituto Tecnico Nautico Statale San Giorgio, Accademia Italiana della Marina Mercantile, protocollo finalizzato alla promozione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, della didattica, dell'innovazione e del-

le attività universitarie e di alta formazione connesse all'utilizzo dell'Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola - Comune di Fascia (OARPAF), sito in Località Casa del Romano, in Comune di Fascia a 1400 sul livello del mare;

b) l'Ente Parco Antola svolge:

- attività di valorizzazione e di gestione del patrimonio naturale, ambientale, paesaggistico e storico-culturale del territorio;
- attività di promozione della ricerca applicata sulla conservazione ed il monitoraggio dei valori naturalistici del territorio;
- attività di educazione e di formazione ambientale;

c) l'Università degli studi di Genova svolge

- attività didattica di alta formazione;
- attività di ricerca in numerosi settori scientifico-disciplinari;
- attività di orientamento a studenti delle scuole secondarie e di divulgazione presso la cittadinanza;

d) nell'ambito dell'Università degli studi di Genova è presente il centro interdipartimentale per Osservazioni e Ricerche in Scienze dell'Astronomia (ORSA), costituito tra i Dipartimenti di Fisica, di Informatica, Bioingegneria, Robotica e Ingegneria dei Sistemi, di Matematica e di Ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle Telecomunicazioni, che collabora con l'Ente Parco Antola dal 2014 per la valorizzazione scientifica dell'OARPAF e al quale hanno successivamente aderito anche il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale e il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita;

e) l'Università e l'Ente Parco Antola hanno intrapreso rapporti di

collaborazione, stipulando una Convenzione quadro, sottoscritta per cinque anni il 08.03.2019, che le Parti intendono rinnovare, al fine di intensificare ed estendere i proficui rapporti di collaborazione e interscambio tra le due parti in funzione dei rispettivi ruoli.

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 – Finalità e settori di collaborazione

1. La presente convenzione quadro ha come finalità di continuare con la realizzazione, in collaborazione e sinergia tra le Parti, di attività di ricerca e formazione in numerosi campi disciplinari quali ad esempio la fisica, la matematica, l'astronomia, l'astrofisica, la cosmologia, la chimica, le scienze dell'atmosfera, lo studio anche dei materiali per la strumentazione, l'informatica, le scienze delle telecomunicazioni ed inoltre favorire attività di supporto tecnico – scientifico all'Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola - Comune di Fascia, sito in Località Casa del Romano, in Comune di Fascia a 1400 sul livello del mare.

Art. 3 – Modalità di collaborazione

1. L'Ente Parco Antola per le attività formative, divulgative e di ricerca, particolarmente nelle discipline sopra citate, metterà a disposizione le strumentazioni ed i locali dell'Osservatorio Astronomico sito in Località Casa del Romano, in Comune di Fascia a 1400 sul livello del

mare in area Parco, dotato di idonea strumentazione per lo svolgimento di workshop, seminari e convegni tematici.

2. L'Università degli studi di Genova, ai fini delle attività previste presso l'Osservatorio Astronomico, svolgerà attività di supporto tecnico – scientifico e potrà:

- collaborare con personale proprio

- nella ricerca scientifica, principalmente, ma non esclusivamente, nei settori dell'astronomia e dell'astrofisica;

- nella didattica per gli studenti dei corsi di laurea dell'Ateneo che affrontano tematiche concernenti le attività presso l'OARPAF;

- utilizzare i dati raccolti all'OARPAF in:

- eventi di divulgazione alla cittadinanza e al grande pubblico;

- orientamento e attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle scuole secondarie superiori;

3. Resta inteso che le predette attività verranno svolte da entrambe le parti in via non esclusiva.

4. Gli aspetti di natura organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti l'utilizzo della struttura, l'individuazione delle specifiche attrezzature eventualmente da acquisire, nonché di quelle già acquisite, le modalità di acquisizione e di utilizzo e lo svolgimento delle attività di supporto tecnico -scientifico da parte dell'Università saranno disciplinati da specifici accordi attuativi di cui all'art. 6.

5. L'Ateneo, attraverso i Dipartimenti coinvolti, ha partecipato e continuerà a partecipare a bandi competitivi per l'acquisto di strumentazione da lasciare in comodato d'uso all'osservatorio, disciplinato negli

specifici accordi attuativi.

Art. 4 – Norme per il personale dei due enti

1. Ognuna delle Parti si impegna ad accogliere il personale dell'altra Parte coinvolto in attività di ricerca o di formazione nell'ambito del presente accordo. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le sedi, le strutture o i Laboratori dell'altra parte per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la parte ospitante.

2. Tale attività non costituisce, ad alcun titolo per il personale suddetto, presupposto per futuri rapporti di lavoro e/o consulenza con alcuna delle Parti ospitanti.

Art. 5 – Referenti

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

2. Referenti per l'Università degli Studi di Genova sono i professori Sandro Zappatore e Marco Raveri; referenti per l'Ente Parco Antola sono la dott.ssa Enrica Mescoli e il dott. Dario Nardelli.

Art. 6 – Accordi attuativi

1. La collaborazione tra Università ed Ente Parco Antola, finalizzata al perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, potrà essere attuata anche tramite la stipula di appositi accordi attuativi tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate, nel rispetto della presente convenzione quadro e della normativa vigente.

2. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

3. Gli Accordi attuativi dovranno contenere l'individuazione di eventuali attrezzature da acquisire; per la strumentazione già acquisita continua a valere la concessione in comodato d'uso stipulata tra le Parti.

In particolare, dovranno prevedere che i beni acquisiti dall'Università vengano concessi in comodato d'uso all'Osservatorio e che alla cessazione del rapporto convenzionale siano restituiti all'Ateneo, ai sensi degli articoli 1803 e successivi del Codice civile.

Ad analoga disciplina contrattuale sono soggetti i beni del Parco o di altre amministrazioni locali e assegnati al funzionamento dell'Osservatorio.

4. Sono in ogni caso confermati, qualora non ne sia decorso il termine e non ne siano concluse le attività, gli eventuali accordi sottoscritti tra le parti precedentemente alla presente convenzione.

Art. 7 – Oneri economici

1. La presente Convenzione non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri **economici**, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti e gli eventuali costi per le attività oggetto del presente accordo saranno determinati nei singoli accordi attuativi di cui all'art.4 che individueranno la/e struttura/e or-

ganizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Art. 8 – Durata ed eventuale rinnovo

1. La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa deliberazione dell'Organo competente.

2. È fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

3. Al termine della presente Convenzione le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dagli accordi attuativi stipulati.

Art. 9 – Recesso o scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano

fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e i singoli accordi attuativi già stipulati alla data di estinzione della Convenzione, salvo quanto diversamente disposto negli stessi.

Art. 10 – Responsabilità civile

1. L'Ente Parco Antola esonera l'Università da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o da personale o da beni di terzi ad esso affidati nell'esecuzione delle attività commissionata dall'Ateneo.

2. L'Università degli studi di Genova esonera l'Ente Parco Antola da ogni responsabilità civile per i danni subiti dal proprio personale, dai propri beni o da personale o da beni di terzi ad esso affidati nell'esecuzione delle attività commissionata dall'Ente Parco Antola.

Art. 11 – Diritti di proprietà intellettuale

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell'Università e dell'Ente Parco Antola coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto della presente Convenzione dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione degli accordi attuativi di cui all'articolo 6, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

Art. 12 – Riservatezza

1. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto della Convenzione.

Art. 13 – Sicurezza

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D.M. 5 agosto 1998 n. 363 (*Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*), al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle università presso enti esterni, così come di quello di enti che svolgono la loro attività presso le università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*) e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifi-

ci accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 14 – Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso i locali di Ente Parco Antola sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Ente Parco Antola garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali

1. I ruoli delle Parti, correlati alla tutela e alla protezione dei dati personali, verranno definiti negli accordi di attuazione riconducibili alla presente Convenzione oppure in mancanza in uno specifico atto.

2. Ciò premesso, le Parti, nell'espletamento delle attività riconducibili alla presente Convenzione e agli eventuali accordi attuativi o in mancanza di essi allo specifico atto, assumono tutte le iniziative e pongono in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della normativa vi-

gente in materia di privacy e protezione dei dati personali, in particolare avendo cura che le informazioni e i dati assunti in esecuzione della presente Convenzione siano trattati, utilizzati e conservati, nei limiti delle finalità perseguite dalla Convenzione stessa. Il trattamento di dati personali da parte delle Parti per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione Quadro è effettuato in conformità ai principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679, tra i quali liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione.

3. Ciascuna Parte dichiara di avere formato in materia di privacy e protezione dei dati personali i propri dipendenti e/o collaboratori.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano ad assolvere, ciascuna per l'ambito di propria competenza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativamente ai dati personali trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla gestione della presente Convenzione.

Art. 16 – Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto della presente convenzione, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 17 – Registrazione

1. Il presente Atto si compone di n. 12 pagine. Sarà registrato in caso

d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. La presente Convenzione, stipulata nella forma della scrittura privata, è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Ente Parco Antola il rimborso della quota di spettanza.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge 241/90.

Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Ente Parco Antola

Presidente

Dott. Giulio Oliveri